



Prot. 11RM/2020
Torino, 7 novembre 2020

Spett.le
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Via Mario Carucci, 71
00143 Roma RM

**Oggetto: Open Hearing E COMMERCE - EASY FREE BACK FOCUS SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
- contributo**

Nel corso dell'Open Hearing in oggetto del 2 novembre u.s. il Direttore dell'Agenzia ha stimolato la formulazione di proposte tese a favorire l'adozione di semplificazioni per le piccole e medie imprese in ordine alla fruibilità dell'esenzione da dazi per le merci in reintroduzione.

Come già è stato sottolineato nell'Open Hearing le aziende tendono ad evitare il ricorso all'esenzione in trattazione quando il livello dei dazi non è elevato poiché l'attuale procedura comporta una dilatazione dei tempi di sdoganamento ed in generale una maggiore complessità ed onerosità.

La procedura introdotta con la direttoriale n. 386291/RU del 31 ottobre 2020, ha sì semplificato gli adempimenti anche per operatori di dimensioni minori, ma ha limitato la sua portata a coloro che operano attraverso una piattaforma *market place*, fissando comunque soglie quantitative e vincoli che continuano a limitare il numero delle aziende che potrebbero beneficiare di un vantaggio che si rifletterebbe sulla competitività dei propri prodotti, discriminandoli rispetto agli operatori di maggiore rilevanza.

Al fine di assicurare una maggiore fruibilità alla "*reintroduzione*" si potrebbe prevedere che per i soggetti in possesso dell'autorizzazione AEO venisse sempre consentita la possibilità di accedere alla particolare esenzione, indipendentemente dal numero di operazioni di tale specie effettuate, del possesso dell'autorizzazione per il *luogo approvato* o quale *destinatario autorizzato*; per tali soggetti, affidabili per definizione, i controlli andrebbero previsti ex post ed in modo non sistematico, prescrivendo comunque, per consentire la traccia di audit, che informazioni attestanti le condizioni per l'esenzione risultino dalla documentazione allegata al fascicolo elettronico della dichiarazione doganale.

Attese le diverse previsioni tra l'art. 68 co.1 lett. d) del D.P.R. 633/1972 (che richiede, per il non assoggettamento ad IVA, che l'operazione sia effettuata dallo stesso soggetto che aveva esportato



i beni) e l'art. 203 del CDU (che a differenza non pone tale vincolo soggettivo), l'operazione dovrebbe comunque essere autorizzata in capo all'operatore che la pone in essere, fermo restando il diverso trattamento della stessa ai fini dei distinti tributi da liquidare nella dichiarazione doganale.

Attraverso tali modalità si verrebbe da un lato a stimolare le aziende a richiedere l'autorizzazione AEO, assicurando un maggiore un grado di compliance alle operazioni doganali, riducendo l'impegno del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dall'altro si darebbe la possibilità ad un più ampio numero di soggetti di esercitare il diritto all'esenzione in argomento, con conseguenti complessivi effetti positivi per l'economia.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Distinti saluti

Guido Calderaro
Customs Advisor